GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

In breve

SANITÀ

Asl rimborsa cure in strutture private

Il cittadino che si cura presso cliniche private non convenzionate può ottenere il rimborso delle spese sostenute se tali prestazioni presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze di un significativo beneficio in termini di salute e non è possibile effettuare cure dello stesso tipo presso strutture pubbliche o convenzionate. Lo ha affermato il

Tribunale di Castrovillari con la sentenza 1112/2013 ordinando alla Asl provinciale il pagamento delle spese riabilitative sostenute da una vittima di un incidente stradale che grazie a delle costose cure aveva recuperato parzialmente la facoltà di deambulare. Per il giudice calabrese il rimborso è riconosciuto anche per quelle terapie che consentono di "elidere o attenuare gli effetti della patologia, se del caso, anche mediante potenziamento delle capacita residue (diverse abilita) del soggetto".

LAVORO

Legittimo lo storno dei dipendenti

Istigare i dipendenti altrui a dimettersi per poi assumerli non è concorrenza sleale se manca l'intenzione di danneggiare l'azienda concorrente in misura superiore al normale pregiudizio che a ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso altra impresa. Il divieto assoluto di storno interferisce infatti con il funzionamento del mercato del lavoro e con il diritto del lavoratore di scegliersi liberamente il datore di lavoro che preferisca. E l'"animus nocendi" deve essere provato. Lo ha affermato il Tribunale di Bologna con la sentenza 3283/2013.

LOCAZIONI

Reato speculare sulla clandestinità

Concedere in locazione singoli posti letto di un appartamento, dotato di un solo bagno e di una sola cucina, a stranieri privi del permesso di soggiorno ad un prezzo spropositato costituisce reato ai sensi del Testo unico sull'immigrazione. Lo ha affermato il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 5013/2013 con cui ha condannato il proprietario dell'appartamento che aveva tratto un ingiusto profitto attraverso lo sfruttamento della precaria condizione degli stranieri irregolari, percependo come canone somme elevatissime a fronte di un posto letto in condizioni di assoluta invivibilità.

FALSA TESTIMONIANZA

Lecito mentire per «salvarsi»

Non è punibile chi rende falsa testimonianza nel procedimento promosso in base a una sua querela, «sostenendo l'accusa per evitare l'incriminazione per calunnia e un conseguente, serio pericolo la sua libertà». Lo ha affermato la Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza 1195/2013 che ha assolto l'imputato, che non era tenuto a fare affermazioni che potevano ritorcersi contro di lui.

A CURA DI **Andrea A. Moramarco**

Tribunale di Bologna. Nessuna violazione del metodo assembleare collegiale

Sì al voto a distanza nelle cooperative quotate

Il Testo unico della finanza non si applica solo alle Spa

Angelo Busani

È legittima, nelle **cooperative** quotate, l'espressione del voto a distanza in forma telematica; è legittimo anche votare prima della chiusura del dibattito assembleare: è quanto sancito dal Tribunale di Bologna (sezione specializzata societaria) nella sentenza 18 marzo 2014, con la quale è stata decisa una controversia originatasi con riferimento all'assemblea della Banca popolare dell'Emilia Romagna svoltasi il 20 aprile 2013 e passata alle cronache (non solo finanziarie) per essersi svolta in un'atmosfera non esattamente tranquilla.

L'assemblea si tenne "fisicamente" a Modena ma si consentì ai soci (ai sensi dell'articolo 143 bis, comma 1, del regolamento Consob n. 11971 – il cosiddetto "regolamento emittenti" – e dello statuto sociale della Bper) di esprimere il loro voto, anche prima della chiusura del dibattito assembleare (e quindi a prescindere dalla partecipazione a tale dibattito), mediante un sistema elettronico utilizzabile sia a Modena, nei locali dell'assemblea, che in due "centri di voto" (posizionati ad Avellino e a Lamezia Terme), in ragione del fatto che, mentre in Emilia Romagna risultava residente il 78% circa dei soci della banca, in Campania, Calabria e regioni limitrofe risiedeva oltre il 10% dei soci.

Secondo i soci che hanno impugnato la deliberazione assembleare, l'utilizzazione dei "centri di voto elettronico" avrebbe violato il metodo assembleare collegiale, in quanto esso si fonda sulla presunzione del legislatore che le decisioni sociali siano il frutto non già di isolate e autonome determinazioni dei singoli soci, bensì di un diretto confronto tra le diverse posizioni critiche espresse nel corso dell'assemblea: la fase della discussione assembleare, in sostanza, assumerebbe un carattere essenziale in funzione della manifestazione di volontà dei soci.

Senonchè, secondo il Tribunale bolognese, la possibilità che lo statuto sociale di una cooperativa quotata autorizzi l'utilizzo dei "centri di voto" collegati "a distanza" all'assemblea mediante un sistema telematico, legittimamente deriva dalla combinazione tra l'articolo 127 del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf) e l'articolo 2370 del Codice civile. Per l'articolo 127, Tuf, «la Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del Codice civile» (la norma regolamentare è contenuta nell'articolo 143-bis del regolamento emittenti); mentre il quarto comma dell'articolo 2370 del Codice civile sancisce che «lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza».

Il Tribunale inoltre sottolinea che la norma di cui all'articolo 127 Tuf è applicabile sia alle Spa che alle cooperative, in quanto l'articolo 135-bis del Tuf (dedicato a ritagliare, nell'ambito del Tuf, le norme che valgono solo per le Spa e non per le cooperative) non esclude le cooperative quotate dal perimetro applicativo dell'articolo 127 Tuf.

È pertanto legittimo che lo statuto di una banca cooperativa consenta l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante l'assemblea, senza bisogno di presenza fisica all'assemblea stessa, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici. Né si può argomentare in contrario che l'articolo 2370 del Codice civile, cui l'articolo 127 Tuf rinvia, è norma del Codice civile disposta in tema di società di azioni, e ciò in quanto l'articolo 127 Tuf bensì compie un richiamo all'articolo 2370 del Codice civile, ma senza impedire che il precetto del medesimo articolo 127 Tuf valga anche per le cooperative ammesse a quotazione.

In altri termini, con il richiamo all'articolo 2370 da parte dell'articolo 127 Tuf non si intende limitare il regolamento Consob, cui l'articolo 127 Tuf allude, al solo ambito dell'assemblea della Spa; ma si intende dire, al contrario, che con regolamento Consob deve essere disciplinato l'intervento nelle assemblee delle società quotate (siano essere società per azioni o società cooperative) mediante mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRINCIPIO

Partecipazione «favorita»

La sentenza del Tribunale di Bologna è importante perché il tradizionale principio in base al quale l'assemblea si deve svolgere secondo il metodo collegiale (convocazione spedita a tempo debito, illustrazione dell'argomento, discussione, votazione), è stato ritenuto non più centrale quando, in attuazione della direttiva 2007/36/Ce, il legislatore italiano ha sancito, con il decreto legislativo 27/2010 (integrato dal decreto legislativo 91/2012), che lo statuto delle società quotate può ospitare regole (codificate dall'articolo 143-bis del regolamento emittenti) in base alle quali:

- *l'assemblea può essere trasmessa in tempo reale;*
- *gli interventi in assemblea possono essere svolti, mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie, da un luogo diverso da quello nel quale l'assemblea si tiene;*
- *il voto può essere esercitato prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento.*

Quindi, il principio rimane; ma vi si può tranquillamente rinunciare in tutti quei casi in cui, per favorire la partecipazione degli azionisti, gli si consenta di assistere a distanza ai lavori assembleari o di votare addirittura senza partecipare. (A.Bu.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Milano. La gestione delle banche dati dei giornali

Archivi informatici, revisione meno rigida

Caterina Malavenda

L'analisi dei profili giuridici, connessi alla conservazione degli articoli, negli **archivi informatici** dai giornali, con riferimento ai diritti di coloro di cui quegli articoli si sono occupati, è stata effettuata, con encomiabile sforzo ermeneutico e grande lucidità, dalla I Sezione civile del Tribunale di Milano, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 16494, avente ad oggetto la richiesta di rimozione e di cancellazione di un articolo dal sito web di un quotidiano.

Il Giudice prende le mosse dalla sentenza della Suprema corte sull'argomento (Cassazione n. 5525/2012) che ha, di fatto, parificato l'archivio informatico dei quotidiani ad una banca dati, il che implica l'applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali e, in particolare, del loro aggiornamento, su istanza dell'interessato; e segnala le «insuperabili questioni di inquadramento sistematico dell'istituto e di pratica applicazione delle regole che da tale definizione conseguono», in assenza di regole certe, rispetto alle quali auspica un intervento del legislatore.

Esclude, quindi, la configurabilità di «un onere di portata generale ed immanente», quale sarebbe l'obbligo di aggiornamento di iniziativa del responsabile dell'archivio informatico, perché «comporterebbe l'esigibilità di un aggiornamento continuo» ed impossibile, non solo dei dati giudiziari, i soli di cui si sia occupata la Suprema Corte, ma di tutti i dati personali altrui, a qualunque titolo presenti nel sito.

Pur condividendo l'utilità dello strumento, rileva, poi, la mancanza di criteri omogenei con i quali procedere alla attualizzazione della notizia, per le prevedibili conseguenze, posto che «le eventuali integrazioni divengono oggetto di sindacato circa la pertinenza e la correttezza (...) della descrizione postuma del divenire degli eventi», sostituendo alla certezza della raccolta in archivio «una interpretazione ricostruttiva potenzialmente controvertibile, specie se a richiesta dell'interessato».

Quanto alla tutela di quest'ultimo, avalla lo strumento della deindicizzazione degli articoli, che ne impedisce la visualizzazione, mediante i motori di ricerca; ed affronta, infine, il tema del diritto all'oblio, di sovente invocato per chiederne, invece, la definitiva rimozione, anche dall'archivio informatico del giornale, «a fronte della non contestabile necessità di "fare memoria" sociale», quantomeno in determinati casi, poiché «il mero trascorrere del tempo non comporta ex se il venir meno dell'interesse alla conoscenza del dato di cronaca».

Dunque, «nel bilanciamento tra il diritto del soggetto titolare del dato personale al controllo e finanche al blocco del dato medesimo di derivazione giornalistica e il contrapposto diritto ad essere informati e ad informare, deve essere tenuto in preminente considerazione l'immenso patrimonio informativo insito in un archivio giornalistico, subordinando il diritto costituzionale della collettività all'informazione ed alla conoscenza solo in presenza di una lesione, o del rischio di essa, da individuarsi in una non emendabile compromissione della propria vita di relazione per effetto del permanere del dato personale in archivio e della sua potenziale divulgazione».

Dalla decisione dei giudici di merito meneghini arriva dunque una vera boccata d'ossigeno, particolarmente necessaria in un campo nel quale, in difetto di norme chiare e tassative, le pretese non di aggiornare i dati, ma di escludere dall'esistente vasta parte della memoria storica cominciano a costituire davvero un serio problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDICAZIONI

Non può essere imposto un vincolo assoluto di aggiornamento continuo delle informazioni di carattere personale

LA PAROLA CHIAVE

Aggiornamento

- La necessità di un aggiornamento degli archivi informatici dei giornali, parificati in questo senso alle banche dati, è stata posta dalla Corte di cassazione con una sentenza del 2012. L'aggiornamento va inteso come strumento di tutela del diritto del soggetto a un utilizzo non pregiudizievole delle notizie che lo hanno riguardato in altro tempo. Il tribunale di Milano nega però l'esistenza di un vicolo assoluto per il gestore

Tar Brescia. Sospese le modifiche in un centro commerciale

Il danno al concorrente può portare al blocco dei lavori

Guglielmo Saporito

Conflitto tra proprietà e operatori commerciali all'interno di un centro commerciale, con diverse opinioni circa l'organizzazione degli spazi. Interviene in proposito il **Tar** Brescia, sospendendo l'eliminazione di alcune scale mobili e sollecitando le parti a mantenere i precedenti livelli di comodità di accesso per gli esercizi siti al primo piano. Questo è il contenuto dell'ordinanza 24 marzo 2014 n. 159 emessa in una lite relativa a un centro commerciale sviluppato su più piani. La pronuncia del Tar è innovativa perchè media esigenze di stampo privatistico e commerciale, in precedenza affidate al solo giudice civile nell'ambito dei rapporti tra partecipanti a condomini con diritti di servitù simili a quelle del diritto romano. Nel caso specifico, il proprietario di un ipermercato su due piani aveva programmato un restyling, collocando al proprio piano terra i prodotti alimentari e per l'igiene, e al primo piano cinque reparti specializzati in abbigliamento e accessori, in gestione a società esterne. I lavori prevedevano l'eliminazione di quattro scale mobili esistenti nell'ipermercato, sostituite da una scala fissa e un ascensore. Di ciò si lamentava il proprietario di altri locali siti in una galleria di esercizi commerciali sita al primo piano, il quale vedeva nella trasformazione del primo piano (alimentari) e nell'eliminazione delle scale mobili, un ostacolo al flusso di clienti verso i propri locali al piano superiore. Il giudice, seppur competente solo sulla legittimità dei provvedimenti del Comune e non sulle scelte dei privati esercenti, ha ritenuto opportuno sospendere l'autorizzazione comunale a eseguire i lavori edili: infatti, ha riconosciuto rilievo al flusso dei clienti che, nel complessivo centro commerciale, costituisce un "bene comune". I percorsi che invogliano gli utenti del centro commerciale a distribuirsi in tutti gli spazi, su vari livelli, sono stati infatti ritenuti essenziali per garantire un'adeguata utenza ai piani superiori. Per giungere a questa conclusione i giudici amministrativi hanno collegato le più recenti norme sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali (legge Bersani) con i diritti della concorrenza. Si è quindi affermato che il proprietario è libero da norme e prassi che in passato comprimevano la gestione separata dei reparti di un proprio esercizio commerciale: all'interno di una struttura, oggi non vi sono più vincoli circa il posizionamento dei reparti, il collegamento con l'esercizio principale, gli orari o la tipologia merceologica. Rimangono tuttavia vincoli che riguardano il funzionamento del centro commerciale nel suo complesso, quindi non nelle categorie merceologiche, ma nella funzionalità complessiva. Per tale motivo non è possibile eliminare scale mobili che, pur essendo all'interno di una singola proprietà, generano un flusso di clienti nella struttura unitariamente intesa. Eliminando le scale mobili si cambia il flusso dei clienti, con effetti negativi che non possono essere introdotti unilateralmente, perché esigono il consenso di tutti i proprietari degli spazi commerciali che beneficiano del flusso dal piano terra ai piani sovrastanti. Il Tar ha quindi disposto che il Comune sospenda l'eliminazione delle scale mobili e chieda una modifica del progetto che mantenga il precedente livello di funzionalità.

I CRITERI

La decisione tiene conto delle norme sulla liberalizzazione degli esercizi e dei diritti della concorrenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa

Condominio: in edicola il nuovo Codice

Il Codice del condominio, in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano, ospita il nucleo normativo fondamentale della disciplina condominiale. Innanzitutto il gruppo di disposizioni del Codice civile e di attuazione, insieme a quelle sulla comunione in generale. Completano il quadro un estratto di articoli del Codice di procedura civile e del Codice penale e delle norme speciali (barriere architettoniche, risparmio energetico, eccetera). E sotto ogni articolo c'è un ricco ventaglio di massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.

In edicola. Tutte le leggi che servono per la gestione dell'edificio condominiale